

*REGIONE TOSCANA*

Consiglio regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Roma, 1-2 dicembre 2005

*CNEL regionale*

(ipotesi di regolamentazione)

A cura di: Giuseppe Adduci  
Antonio Prina

## **Art. 61 Statuto: Conferenza permanente delle autonomie sociali**

Il percorso di lavoro finalizzato alla progettazione di una legge attuativa dell'art. 61 dello Statuto, parte dalla considerazione che, nella sistematica statutaria, la disciplina della Conferenza delle autonomie sociali è contestuale alla affermazione del principio di sussidiarietà.

### Composizione

Partendo dal modello del CNEL si lavora ad una ipotesi che preveda i necessari adattamenti per comprendere nuovi soggetti sociali che si sono organizzati negli ultimi decenni (fondazioni bancarie, associazioni di consumatori e utenti, associazioni ambientaliste, associazioni dei disabili, ecc).

Per la ripartizione interna alla composizione della Conferenza e per le procedure di nomina dei vari membri, si possono prevedere due alternative: la prima di invio in toto al regolamento di attuazione (o a una deliberazione consiliare), la seconda con rinvio, per i meccanismi di designazione, ad altre leggi regionali vigenti (ove possibile).

### Pareri

Lo Statuto prevede pareri al Consiglio Regionale ai fini della formazione degli atti di programmazione.

Si lavora sulla individuazione di tali atti, cioè se oltre agli atti generali si debbano comprendere anche gli atti di programmazione settoriale, e su quali categorie di atti si possa ipotizzare, per esempio, un parere eventualmente non obbligatorio ma facoltativo.

### Proposte

Più complesso è il problema delle proposte che la Conferenza può fare al Consiglio regionale. Appare subito difficile ipotizzare che la Conferenza "confezioni" un complesso atto di programmazione regionale, e quindi sembra di dovere seguire un'ipotesi di lavoro che preveda un differente tipo di iniziativa.

### Verifica delle politiche

Su questa funzione le ipotesi di lavoro sono due: la prima che la Conferenza si attivi autonomamente, individuando di quali "politiche regionali" verificare gli esiti; la seconda che invece sia il Consiglio regionale a indicare su quali materie effettuare la verifica delle politiche regionali.

### Atti di programmazione e organismi di consultazione

Si sta lavorando alla ricognizione di tutti gli atti di programmazione previsti dalla legislazione regionale vigente, nonché alla ricognizione di tutti gli organismi di consultazione del Consiglio Regionale composti da rappresentanti di categorie sociali.

(29 novembre 2005)